

Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le nuove automobili (OEEA)

dell'8 settembre 2004

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visti i numeri 2.1.4 e 2.2.3 dell'appendice 3.6 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia (OEn),

ordina:

Art. 1

La quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas naturale corrisponde al 10 per cento.

Art. 2

Le emissioni medie di CO₂ di tutti i modelli di nuove automobili ammontano a 200 g/km.

Art. 3

La categoria di efficienza energetica deve essere indicata come segue:

Categoria	Coefficiente di valutazione
A	≤ 18.90
B	> 18.90 fino ≤ 20.74
C	> 20.74 fino ≤ 22.58
D	> 22.58 fino ≤ 24.42
E	> 24.42 fino ≤ 26.26
F	> 26.26 fino ≤ 28.10
G	> 28.10

Art. 4

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 18 maggio 1994² sulla procedura di omologazione energetica per apparecchi telefax;

RS 730.011.1

¹ RS 730.01

² RU 1994 1179

2. ordinanza del 29 agosto 1994³ sulla procedura di omologazione energetica per le copiatrici con procedimento elettrostatico di riproduzione su carta normale;
3. ordinanza del 29 agosto 1994⁴ sulla procedura di omologazione energetica per le stampanti;
4. ordinanza del 29 agosto 1994⁵ sulla procedura di omologazione energetica per i televisori alimentati a rete;
5. ordinanza del 29 agosto 1994⁶ sulla procedura di omologazione energetica per i videoregistratori ad uso privato.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

8 settembre 2004

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger

³ RU **1994** 2130

⁴ RU **1994** 2133

⁵ RU **1994** 2137

⁶ RU **1994** 2140